

VERBALE DI ACCORDO

In Milano il 31 Ottobre 2003, si sono incontrati :

Direzione Aziendale, RCS Quotidiani S.p.A.

e RSU di Milano

Con riferimento all'accordo del 23 febbraio 2001, in cui è stato istituito un premio di risultato, per il quadriennio 2001-2004, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, titolo 1, lettera C, paragrafo 2 del vigente CCNL, le Parti hanno individuato il seguente obiettivo per l'anno 2002:

Premesso

che, per l'anno 2002 l'indicatore consuntivato, ovvero il rapporto tra il fatturato di RCS Quotidiani ed il costo del lavoro poligrafico dell'area di Milano, è stato pari a **11,185**

- che il fatturato comprende i ricavi editoriali, al netto della quota della Società di Distribuzione, delle testate "Corriere della Sera", "Gazzetta dello Sport" e dei magazine "Sette", "Tv Sette", "Sportweek", con l'esclusione dei "prodotti collaterali" e di altre testate vendute in abbinamento, ed i ricavi pubblicitari, al netto della quota della Concessionaria, relativi alle medesime pubblicazioni, nonché i ricavi derivanti da "Corriere.it" e "Gazzetta.it"

- che il costo del lavoro, relativo ai dipendenti poligrafici a tempo indeterminato e determinato e con contratto di lavoro temporaneo, comprende tutte le voci retributive ordinarie e straordinarie, al netto dell'incremento/decremento del fondo ferie

- che i ricavi editoriali verranno normalizzati, vale a dire incrementati del valore corrispondente ai mancati ricavi dovuti ai salti edizione a causa degli scioperi dei giornalisti o dei poligrafici, così come previsto nel verbale di riunione del 23 febbraio 2001,



si conviene

che, per l'anno 2003, l'obiettivo costituito dal rapporto tra fatturato e costo del lavoro poligrafico di Milano, così come calcolati per l'anno precedente ed eventualmente normalizzati per salti edizione, sarà pari a 11,186, al cui conseguimento verrà erogato il premio di 1.420,26 € lordi, con le modalità già definite nell'accordo del 23 febbraio 2001.

Si conferma inoltre che, al raggiungimento dell'indice 10,626 pari al 95% dell'obiettivo verrà riconosciuto il 50% del valore del premio di cui sopra, mentre per i valori intercorrenti tra il 95% ed il 100%, ogni punto percentuale di variazione comporterà una quota incrementale del 10% del premio pari a 142,03 € lordi.

Nel caso in cui si fosse al di sotto del 95% non verrebbe maturato alcun premio, così come nel caso di un risultato superiore al 100% l'importo del premio resta invariato.

Le Parti si danno atto che il premio di risultato definito con il presente accordo possiede le caratteristiche richieste dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997, ai fini dello specifico regime contributivo ivi previsto.

DIREZIONE AZIENDALE

Preziosi
Stur

RSU Milano

Luca
Luca
Giuseppe
Vincenzo
Antonio
Luca
Luca
Luca
Luca
Luca
Luca
Luca
Luca
Luca